



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL
Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

IL TRATTAMENTO DEI FONDI VINCOLATI E COFINANZIATI DALL'ENTE NELLA GESTIONE SEMPLIFICATA

Relatore dott. Michele Ariano

Scuola
IFEL

- Il rapporto OSL – Comune
- Le entrate a destinazione vincolata. Definizione
- La gestione dei fondi vincolati. Il ruolo dell'OSL
- La gestione dei fondi vincolati. La Tari
- La gestione dei fondi vincolati. Il ruolo dell'OSL. Aspetti operativi
- La gestione misti e aspetti operativi

La procedura del dissesto finanziario, attualmente disciplinata dalle norme del titolo VIII, capo II del TUEL, è preordinata al risanamento della situazione economico-finanziaria degli enti locali mediante la previsione di una serie di condizioni per l'amministrazione dell'Ente e l'affidamento della gestione del debito pregresso all'Organo Straordinario di liquidazione (d'ora innanzi anche OSL).

Rilevato che la procedura del dissesto delineatasi per effetto delle disposizioni normative che si sono evolute nel tempo, si caratterizza, tra l'altro, per la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, in ragione della quale all'ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali: artt. 259-261 TUEL), mentre all'OSL compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 TUEL).

*Che nello specifico, le competenze dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, risultano limitate temporalmente, in quanto riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; oltre ad essere sottoposte a tale limite temporale, le medesime competenze (dell'OSL) sono strettamente connesse al disposto del comma dell'art. 252 che le elenca alle lettere: **a) rilevazione della massa passiva, b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e c) liquidazione e pagamento della massa passiva e disciplinate dai successivi artt. 254-256;***

Scopo della procedura di dissesto permanente, tuttora, quello di creare masse e gestioni separate finalizzate, l'una, alla tacitazione delle pendenze pregresse e, l'altra, allo stabile riequilibrio di bilancio (Sezione di controllo per la Regione siciliana delibera n. 39/2020/PAR, in senso analogo Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 98/2017/PAR, Sezione regionale controllo per la Campania n. 99/2019/PAR).

Sul piano strutturale, la peculiarità della procedura comporta una frattura della “universalità” e della “unità” del bilancio. Trattasi di eccezione che consente di creare *«una “segregazione patrimoniale” dei debiti sorti prima della dichiarazione di dissesto rispetto ai successivi, salvaguardando il bilancio destinato a finanziare le funzioni ordinarie, in quanto diretto ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.»*. (Sezione Regionale di controllo Campania, delib. n.11/2020/PRSP). *«Da un lato, infatti, l'ordinamento prevede la gestione cd. “dissestata”, formata dalla massa dei debiti (art. 254 TUEL) e dei crediti (255 comma 1 TUEL) accertati entro la data edittale del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252 comma 4 TUEL), per pervenire alla liquidazione e pagamento dei diritti dei creditori (artt. 256 ess. TUEL). Dall'altro lato invece, prevede il c.d. “bilancio stabilmente riequilibrato”, volto a realizzare le condizioni di equilibrio per la gestione ordinaria dell'ente (artt. 259 e ss TUEL)»* (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 57/2020/PAR).

La Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha adottato la deliberazione 31/2015 concernente le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal Tuel e del d.lgs. 118/2011.

La magistratura contabile aveva già fornito, con la deliberazione 4/2015, indicazioni di principio ed operative in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali.

In particolare, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali per l'avvio della riforma contabile, il punto 10.6 in materia di “determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 20__” prevede che all'avvio dell'esercizio 20__, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 20__.

Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra:

- 🕒 entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel;
- 🕒 entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d);
- 🕒 entrate con vincolo di destinazione generica.

Per la prima categoria di entrate la Sezione autonomie ha deliberato che *“In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell’indebitamento.” L’irreversibilità della destinazione comporta la sottrazione della disponibilità delle risorse e, nelle situazioni di fisiologico funzionamento, assicura l’equilibrio della relativa gestione: la spesa, infatti, è impegnata a fronte dell’accertamento dell’entrata e anche l’eventuale disallineamento temporale tra riscossione e pagamento non determina squilibri, dovendo la conseguente cassa risultare vincolata alla specifica finalità.*

Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa.

Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato.

Pertanto, le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo).

I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Come precisato anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione sopra richiamata, la ragione per cui somme vincolate in termini di competenza sono disponibili in termini di cassa risponde sia ad esigenze sostanziali di ordine pubblicistico, riconducibili all'economicità della gestione (considerata la possibilità di evitare gli oneri da anticipazioni di tesoreria), sia al criterio universalmente valido della naturale fungibilità dello strumento monetario.

Tuttavia il vincolo impresso alla risorsa non viene così rescisso, ma deve essere prontamente ricostituito, in quanto *“Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti (art. 195, comma 3).”*

L'art. **252**, comma 4 del TUEL, in base al quale l' **Organo straordinario di liquidazione** ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

L'art. **254**, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell' ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell' art. 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

L'art. 255 del TUEL, rubricato “*Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento*”, stabilisce, al comma 10, che: “*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206*”.

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG

L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell' ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

Come osservato dalla Magistratura contabile nella delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG nel testo vigente prima delle citate modifiche non rientravano nell'attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento i residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata. Dunque, l'OSL non doveva, fino all'entrata in vigore della deroga sopra richiamata, occuparsi dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata: l'Organo straordinario doveva e deve, tuttora, procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall'insediamento. In particolare, la copertura della massa passiva è assicurata, oltre che dalle voci ricomprese nella massa attiva - la cui finalizzazione a siffatti scopi è garantita dalla non sottoponibilità della stessa a procedure esecutive, come previsto dal comma 12 del predetto art. 255 TUEL- anche da una quota di avanzo non vincolato all'uopo destinata dall'ente locale, ai sensi del comma 11 della medesima norma

Che inoltre nell'ambito dell'attività di accertamento della massa attiva con la quale fare fronte alle passività individuate nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 255 TUEL, l'OSL deve altresì occuparsi, in ragione della modifica del comma 10 dell'articolo 255 D.Lgs. n. 267/2000, intervenuta per effetto dell'art. 1, comma 57, della legge n. 232/2016, **dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;** Precisato che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, **"è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività** separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione

La materia della gestione dei fondi vincolati nella procedura di dissesto - di un Ente appare scarsamente disciplinata dalla normativa tanto che la Corte dei conti del Lazio nel parere n. 101/2019/PAR afferma chiaramente che la norma, **si presenta lacunosa** in quanto all'affermazione della competenza dell'OSL non accompagna la previsione degli strumenti operativi necessari per la gestione dei fondi vincolati;

La deroga prevista, dalla novella recata all'articolo 255 del D.Lgs. n. 267/2000 dal D.I. n. 113/2016, riguarda soltanto il comma 10 del richiamato articolo del TUEL, relativo all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e non la massa passiva, la cui rilevazione è autonomamente disciplinata; quindi mentre, l'OSL provvede **all'accertamento della massa passiva e attiva, la disposizione in esame assegna allo stesso l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata**, senza fornire elementi, come prima già rilevato, sui contenuti di detta amministrazione, se non nella parte in cui precisa che la stessa è *gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione e lascia ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*

La Corte territoriale, stante la sostanziale neutralità delle poste in argomento, fisiologicamente in equilibrio, individua una giustificazione dell'assegnazione della gestione delle risorse vincolate all'OSL nella possibilità, espressamente prevista, di pervenire ad accordi con i creditori al fine di abbattere l'importo dei relativi debiti attraverso transazioni pur dovendosi tenere conto del dato per cui la natura delle poste in argomento rende di difficile realizzazione il conseguente risparmio per l'Amministrazione, quanto meno nel caso di contributi finalizzati (da altro Ente pubblico, quale Regione, o da Unione europea), i quali vanno restituiti per la parte non utilizzata.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che *“In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di **“condizione”** che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del **raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento.**”*

Come evidenziato nella delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, “**specificata**” **nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari** che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: **a) la etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare.**

Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in **un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è** che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione.

L'Atto di Orientamento dell'Osservatorio della Finanza Locale del Ministero - dell'Interno del 26/10/2018 prende in esame la gestione separata dei fondi vincolati nell'ambito della procedura del dissesto per individuare il perimetro della gestione commissariale in riferimento alla specificità costituita dai fondi a gestione vincolata, ed in particolare afferma:

“...i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi ed ai terzi; senza, tuttavia, attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, per la parte eventualmente eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva).

Lo spazio di discrezionalità di gestione dell'OSL, anche riguardo alle obbligazioni derivanti da fondi a gestione vincolata, afferma l'Osservatorio del Ministero dell'Interno, *deve essere esercitato nella prioritaria considerazione dell'incidenza e dei riflessi presenti e futuri di detta gestione su una situazione di conclamata fragilità dell'ente dissestato.*

L'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, **deve, comunque, trovare sostegno in parametri giuridici di oggettiva evidenza, e quindi la** proceduralizzazione di tale fase di attività dell'OSL, da realizzarsi attraverso apposita intesa concordata tra ente locale e Organo straordinario, avrà il solo scopo di anticipare la conoscenza dei risultati della gestione dell'OSL in funzione della eventuale definizione di determinazioni operative da parte dell'ente dissestato, laddove si presenti la necessità di gestire effetti comunque conseguenti all'esecuzione dei piani di estinzione nel caso non siano esauriti del tutto gli effetti patrimoniali.

Conseguenza di quanto sopra detto è che l'OSL potrà includere nella rilevazione della massa passiva i debiti fuori bilancio per la parte eccedente la somma vincolata e quindi disporre l'autorizzazione al pagamento, fino alla possibilità di una gestione diretta delle somme stesse, solo in presenza di una specifiche dichiarazioni rese dagli uffici competenti circa l'assenza di condizioni che inducano a ritenere la presenza di un debito fuori bilancio

Quesito: l'entrata della TARI, visto che finanzia integralmente una precisa spesa, se può essere considerata un'entrata vincolata a specifica destinazione al pari dei vari contributi regionali del Tit. 2^a e tit. 4^a delle entrate e che potrebbe confluire anche nel calcolo della cassa vincolata.

La natura di entrata vincolata dei proventi derivanti dalla TARI è stata più volte affermata dalla giurisprudenza contabile, sulla base dei principi enunciati dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017 (vedasi ad esempio CdC Lombardia n. 157/2019 e n. 388/2019; CdC Puglia n. 81/2020); è stato altresì precisato che tali risorse, preordinate a finanziare direttamente specifici interventi di spesa e finalizzate ad assicurare l'espletamento di un servizio pubblico indispensabile quale è il "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", presuppongono un collegamento diretto e immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e la spesa cui sono destinate, per cui il flusso di entrata deve essere sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui è destinato.

Dovendo sussistere stretta correlazione fra le entrate previste e le spese che devono essere sostenute, le entrate da TARI debbono essere considerate infungibili e vincolate anche in termini di cassa stante la specifica finalità cui le stesse sono destinate (in questo senso si veda CdC Lazio n. 101/2019).

Alla luce dei sopra ricordati orientamenti giurisprudenziali le entrate dei proventi derivanti dalla TARI sono da considerare gravate da vincolo sia di competenza che di cassa.

Le istanze di ammissione a massa passiva, per crediti **derivanti da fondi non vincolati, presentate dai creditori e registrate in ordine cronologico al protocollo** generale dell'Ente, dovranno essere prioritariamente riscontrate agli atti della Ragioneria, al fine di verificare se sussistano le determinazioni di liquidazione già adottate dai competenti Uffici, idonee a verificare la certezza, la liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi.

In caso di riscontro negativo, le istanze di cui sopra saranno inviate, a cura della Ragioneria, ai Responsabili degli uffici che, per quanto attiene ai debiti di bilancio, avranno cura di perfezionare il prescritto iter amministrativo finalizzato alla liquidazione del credito; a tal fine la relativa attività sarà svolta avvalendosi di apposita scheda di rilevazione “allegato A” che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente e restituita in uno alla documentazione giustificativa, entro il termine di giorni 60 dalla richiesta, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Dare, altresì, atto che le **istanze di pagamento di crediti relativi ai fondi a gestione vincolata dovranno essere istruite con le medesime modalità di cui ai punti precedenti** - precisando nella scheda di rilevazione “Allegato ____”, l’esistenza del vincolo, i capitoli di entrata e di spesa, l’atto da cui deriva il vincolo – e dovranno essere corredate da formale determina di liquidazione e dettagliato resoconto.

Precisare che, per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e disponibili sull’apposito conto del Tesoriere comunale, l’Organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa della spesa, potrà autorizzare l’emissione del relativo mandato con prelievo dall’ apposita contabilità.

Precisare, altresì, che qualora si tratti di un’ istanza di pagamento 🕒 a valere su un impegno di spesa, cui corrispondono residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l’Organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, potrà autorizzare l’emissione di ordinativo di pagamento con onere per il competente ufficio di procedere alla rendicontazione e riscossione del credito.

Dare atto, infine, che in presenza di un’ istanza di pagamento di un credito di gestione vincolata con impegno di spesa cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall’Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, ma di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l’Organismo straordinario di liquidazione potrà autorizzare la spesa, previa verifica dei presupposti giuridici e nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite

**Oggetto: Formazione piano di rilevazione della massa passiva. Attestazione Responsabili dei servizi. –
Fondi a Gestione vincolata - Art. 254, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.**

Istanza n. _____ **del** _____.

Ditta: _____

Importo richiesto: €. _____

In riscontro alla nota del _____ n. prot. _____ di questo Comune – istanza
ammissione alla massa passiva da parte della ditta indicata,

SI ATTESTA

Il problema di gestire crediti composti da entrambe le tipologie di credito, quindi da quelli derivanti da fondi a destinazione vincolata per i quali l'OSL stabilisce, nell'ambito della gestione separata, la liquidazione integrale, essendo certa la fonte di finanziamento sia *nell'an che nel quantum*, da quelli ordinari con oneri a carico delle sole casse comunali per i quali si è applicata, in fase di liquidazione, una decurtazione pari al 40%; Questa fattispecie è ancora di molto avvolta da nebulosa poco chiara e disciplinata

L'atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018 afferma che l'ordinamento prevede che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi ed ai terzi; senza, tuttavia, attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, per la parte eventualmente eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva). “;

Orbene appare del tutto conforme a tali orientamenti ed al principio della par condicio creditorum che l'OSL in relazione ai crediti composti da fondi vincolati e fondi ordinari, si possa orientare nel senso di riconoscere al creditore la somma integrale nella misura coperta dal finanziamento a destinazione vincolata, mentre la differenza tra tale finanziamento e l'importo lordo del credito, quindi la quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Ente, debba essere corrisposta in base alla percentuale definita in sede di procedura semplificata;

Ad ulteriore supporto di tale orientamento, milita anche il fondamentale dato contabile per cui a differenza del trasferimento operato dall'Ente in favore dell'OSL dei fondi a destinazione vincolata per i quali è chiaramente evidenziato il loro scopo specifico, per la quota di cofinanziamento, l'Ente non pone alcun vincolo sulle somme trasferite che quindi vanno a comporre in modo indistinto la massa attiva;

Il credito sarà attratto alla gestione separata dei fondi vincolati e quindi soddisfatto integralmente anche nel caso in cui alla quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale sia stato correttamente e legittimamente apposto il vincolo e sia stato reso conoscibile ai terzi;

Ciò in quanto la previa apposizione del vincolo contabile finalistico giustifica, nel dissesto, il privilegio creditorio di speciale separatezza dell'amministrazione dei relativi fondi escludendo un'applicazione universale del principio della par condicio creditorum a favore di una sua espressione compartimentale, che vede la cerchia dei creditori da soddisfare con i fondi vincolati, separata dalla generalità degli altri.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Buon lavoro